



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

Provvedimento d'urgenza n. ¹.../2013

IL PRESIDENTE F.F.

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito "Decreto", che ha sostituito il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124;

VISTO l'art.18, comma 2 del Decreto, che dispone che la COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento della COVIP;

VISTO, in particolare, l'art.3, comma 1, lett. h) del citato Regolamento di organizzazione, che prevede il potere del Presidente di adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza della Commissione, soggetti poi a ratifica della Commissione stessa nella sua prima riunione;

VISTO l'art.19 del Decreto, che attribuisce alla COVIP la funzione di approvare gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti e delle altre condizioni richieste dal Decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;

VISTO il decreto 10 maggio 2007, n. 62, di seguito DM n.62/2007, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

VISTE le proprie direttive in materia di attuazione, da parte delle forme pensionistiche preesistenti, delle previsioni del DM n.62/2007, emanate in data 23 maggio 2007;

VISTO il proprio regolamento relativo alle procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attività transfrontaliera, emanato in data 15 luglio 2010;

VISTA l'istanza del 15/1/2013, qui protocollata il 18/1/2013, con la quale il "FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E. PER LE PROVINCE SICILIANE - PALERMO" ha chiesto l'approvazione delle modifiche apportate al proprio statuto;

VISTA la relazione degli uffici nella quale sono state, tra l'altro, esplicitate le ragioni di necessità e urgenza che impongono l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'approvazione delle modifiche proposte;

FF



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

DELIBERA:

di approvare le modifiche allo statuto del fondo pensione denominato "FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E. PER LE PROVINCE SICILIANE - PALERMO", di cui al testo allegato al presente provvedimento, parte integrante dello stesso.

Roma, 16 APR. 2013.

Il Presidente f.f.

(G. Staghini)

G. Staghini

h —

MODIFICHE PROPOSTE

Articolo 11	1. Per ogni componente del Collegio Sindacale è previsto un compenso fisso, annuale di € 3.000,00 ed un gettone di presenza pari ad € 150,00 per la partecipazione ad ogni riunione di C.d.A.	Articolo 11	1. Per ogni componente del Collegio Sindacale è previsto un compenso fisso, annuale di € 3.000,00 ed un gettone di presenza pari ad € 150,00 per la partecipazione ad ogni riunione di C.d.A.
Articolo 6	Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri eletti tra gli iscritti.	Articolo 6	1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri eletti tra gli iscritti, in attività di servizio ed in quiescenza, di cui al precedente art. 3, con esclusione pertanto dei titolari di pensione inderogata o di reversibilità
Articolo 7	Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti.	Articolo 7	1. Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti, in attività di servizio ed in quiescenza, di cui al precedente art. 3, con esclusione pertanto dei titolari di pensione inderogata o di reversibilità
Articolo 10	Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti.	Articolo 10	1. Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti, in attività di servizio ed in quiescenza, di cui al precedente art. 3, con esclusione pertanto dei titolari di pensione inderogata o di reversibilità
Articolo 11	Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti.	Articolo 11	1. Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti, in attività di servizio ed in quiescenza, di cui al precedente art. 3, con esclusione pertanto dei titolari di pensione inderogata o di reversibilità
Articolo 13	Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti.	Articolo 13	1. Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti, in attività di servizio ed in quiescenza, di cui al precedente art. 3, con esclusione pertanto dei titolari di pensione inderogata o di reversibilità
Articolo 17	Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti.	Articolo 17	1. Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti, in attività di servizio ed in quiescenza, di cui al precedente art. 3, con esclusione pertanto dei titolari di pensione inderogata o di reversibilità
Articolo 18	Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti.	Articolo 18	1. Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti, in attività di servizio ed in quiescenza, di cui al precedente art. 3, con esclusione pertanto dei titolari di pensione inderogata o di reversibilità
Articolo 19	Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti.	Articolo 19	1. Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti, in attività di servizio ed in quiescenza, di cui al precedente art. 3, con esclusione pertanto dei titolari di pensione inderogata o di reversibilità
Articolo 20	Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti.	Articolo 20	1. Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti, in attività di servizio ed in quiescenza, di cui al precedente art. 3, con esclusione pertanto dei titolari di pensione inderogata o di reversibilità
Articolo 21	Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti.	Articolo 21	1. Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti, in attività di servizio ed in quiescenza, di cui al precedente art. 3, con esclusione pertanto dei titolari di pensione inderogata o di reversibilità
Articolo 37	Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti.	Articolo 37	1. Il Collegio Sindacale è composto da nove membri eletti tra gli iscritti, in attività di servizio ed in quiescenza, di cui al precedente art. 3, con esclusione pertanto dei titolari di pensione inderogata o di reversibilità

<p>2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma che precede è irrevocabile.</p> <p>3. Per coloro che optino per il regime disciplinato dalla Sezione A è costituita una posizione individuale iniziale, corrispondente alla quota del patrimonio della Sezione B del Fondo di pertinenza di ciascun iscritto determinata a norma del Progetto.</p> <p>4. Entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo quanti abbiano aderito alla Sezione A possono richiedere l'accesso alla riscossione della posizione individuale attribuita nell'ambito della predetta Sezione A, anche nei termini di progressività di cui al successivo art.39.</p> <p>5. Le previsioni contenute nei titoli IV e V del presente Statuto e nell'art. 20 del Progetto di Riforma trovano applicazione anche nei confronti di coniugi di dipendenti che all'atto del referendum del 2008 erano titolari di pensione indiretta e/o di reversibilità.</p> <p>Articolo 38</p>	<p>2. L'esercizio dell'opzione di adesione alla Sezione A è irrevocabile.</p> <p>3. Per quanti abbiano optato per il regime disciplinato dalla Sezione A è costituita una posizione individuale iniziale, corrispondente alla quota del patrimonio della Sezione B del Fondo di pertinenza di ciascun avente diritto determinata a norma del Progetto.</p> <p>4. Entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo quanti abbiano aderito alla Sezione A possono richiedere l'accesso alla riscossione della posizione individuale attribuita nell'ambito della predetta Sezione A, anche nei termini di progressività di cui al successivo art.39.</p> <p>5. Le previsioni contenute nei titoli IV e V del presente Statuto e nell'art. 20 del Progetto di Riforma trovano applicazione anche nei confronti di coniugi di dipendenti che all'atto del referendum del 2008 erano titolari di pensione indiretta e/o di reversibilità.</p> <p>Articolo 38</p>
<p>3. Al fine di garantire la necessaria continuità ed il corretto andamento delle delicate procedure di trasformazione, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale rimane in carica fino all'avvio di tutte le conseguenti problematiche e, comunque, non oltre l'approvazione del bilancio 2010.</p> <p>Articolo 38</p>	<p>Comma abrogato</p> <p>Articolo 39 (Norma transitoria)</p>
	<p>1. In caso di dismissione parziale degli immobili di proprietà del Fondo il Consiglio di Amministrazione è tenuto prioritariamente ad allocare, a garanzia delle prestazioni facenti capo a quanti non hanno optato per la Sezione A e quindi iscritti alla Sezione B, risorse finanziarie corrispondenti alla somma delle riserve tecniche accessorie a garantire le prestazioni di tali iscritti, così come determinate annualmente in sede di Bilancio Tecnico, incrementate del 20%.</p> <p>2. Salvo che per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma precedente il Fondo non si sia avvalso di polizze con primarie Compagnie di Assicurazione, la riserva di cui al comma 1 dovrà essere sempre mantenuta in misura almeno pari al 120% della riserva matematica calcolata in sede di Bilancio Tecnico; a tale fine le dismissioni che verranno tempo per tempo realizzate saranno prioritariamente destinate a coprire l'eventuale differenza positiva fra la predetta riserva matematica e il saldo patrimoniale della Sezione B rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>3. In caso di dismissione parziale degli immobili, si potrà procedere, nei termini di cui ai commi seguenti, all'accredito nelle rispettive posizioni individuali esclusivamente nel caso in cui, anche grazie al ricavo della predetta dismissione, si disponga di risorse liquide in misura tale da garantire:</p> <p>a) l'accantonamento della riserva di garanzia di cui al precedente comma;</p> <p>b) l'accantonamento pari all'onere stimato per la corresponsione delle pensioni "sostitutive" tuttavia in essere;</p> <p>c) un ulteriore accantonamento del 15 % del ricavo della dismissione parziale, fino a concorrenza dell'importo di cui all'art. 19 del Progetto; gli importi accantonati a questo titolo dovranno essere iscritti in un apposita posta del bilancio che dia adeguata evidenza degli apporti, degli eventuali utilizzi e della relativa consistenza finale;</p> <p>d) la corresponsione dei valori di cui alla lettera a) dell'articolo 6 del Progetto, al netto degli importi di cui agli articoli 6, 7, 8 del Progetto;</p> <p>e) la corresponsione almeno del 10 % della differenza fra le complessive dotazioni individuali di cui agli articoli 6, 7, 8 del Progetto, al netto degli importi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 16 del Progetto, ed i valori di cui alla precedente lettera d).</p> <p>4. L'accredito sulle posizioni individuali avrà luogo prioritariamente in misura pari agli importi di cui alle lettere d) e e) del precedente comma 3. Una volta effettuata l'allocazione degli importi nelle rispettive posizioni individuali della Sezione A, il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal perfezionamento dell'atto di rinuncia alle prestazioni pensionistiche, secondo le modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione e fermo restando che qualora l'effettivo pagamento degli importi avvenga oltre il predetto termine, per cause non imputabili all'avente diritto e fatta eccezione per cause di forza maggiore sopravvenute, il Fondo corrisponderà gli interessi legali da computarsi a decorrere dal 61° giorno.</p> <p>5. L'ulteriori risorse liquide che dovessero rendersi disponibili anche grazie a successive fasi della dismissione parziale, verranno accreditate sulle posizioni individuali in misura percentuale, identica per tutti gli iscritti, pari alla differenza fra le complessive dotazioni individuali di cui agli articoli 6, 7, 8 del Progetto e quanto tempo per tempo già accreditato; ciò a condizione che con tali ulteriori risorse liquide sia garantito:</p> <ul style="list-style-type: none">a) gli accantonamenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3),b) la corresponsione di almeno il 10 % della differenza fra le complessive dotazioni individuali di cui agli articoli 6, 7, 8 del Progetto e quanto tempo per tempo già accreditato. <p>Con la stessa metodologia verranno accreditate le eventuali disponibilità eccedenti di cui all'art. 12 del Progetto.</p> <p>6. Gli accrediti ed i pagamenti di cui ai precedenti commi 4 e 5 devono comunque essere al netto degli importi indicati ai punti 2 e 3 dell'art. 16 del Progetto.</p>